



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 29 marzo 2024 n.80**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 4, comma 5 della Legge 27 aprile 2023 n.69, l'articolo 22, comma 4 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 e l'articolo 55, comma 3 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.49 adottata nella seduta del 19 marzo 2024;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **PROFILI DI RUOLO E STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

### **Art. 1**

*(Istituzione dei profili di ruolo e reclutamento dei professori e dei ricercatori)*

1. Il presente decreto delegato istituisce i nuovi Profili di Ruolo (PDR) di Professore Universitario Ordinario (DOCUNI – Ordinario) e di Professore Universitario Associato (DOCUNI – Associato), congiuntamente denominati Professori Universitari (DOCUNI), nonché il PDR di Ricercatore Universitario (RICUNI), definendo le modalità di copertura di tali PDR e stabilendone lo stato giuridico. I PDR di DOCUNI possono essere ricoperti sia a tempo indeterminato, con inquadramento sul PDR, sia a tempo determinato con rapporto di lavoro pluriennale rinnovabile periodicamente. Il PDR di RICUNI è coperto esclusivamente in via temporanea, non rinnovabile oltre i cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169. Il presente decreto delegato stabilisce, inoltre, il trattamento retributivo dei predetti tre nuovi PDR, a modifica di quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del Decreto Delegato n.169/2023.

2. Il concorso pubblico per DOCUNI – Ordinario e per DOCUNI - Associato previsto dall'articolo 19, comma 3 e dall'articolo 22, commi 1 e 2 del Decreto Delegato n.169/2023 consiste in una valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati effettuata dalla Commissione Giudicatrice di cui al comma 3 e, limitatamente al PDR di DOCUNI - Associato, in una prova didattica su di un argomento pertinente all'ambito scientifico per il quale è stato bandito il concorso, individuato mediante estrazione ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova medesima. Ai fini della copertura del PDR di DOCUNI – Associato, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito brevemente UNIRSM) ha facoltà di riservare il concorso a propri dipendenti in servizio sul PDR di RICUNI.

3. La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico di cui al comma 2 è composta da tre professori universitari ordinari in servizio, o che abbiano ricoperto tale ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento dell'UNIRSM che richiede il concorso, e di cui due nominati dal Rettore previo sorteggio da una rosa di almeno sei nominativi proposti dal medesimo Dipartimento, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere. Nell'ipotesi del concorso per coprire il PDR di

DOCUNI - Associato, uno dei tre Commissari può essere un professore universitario associato in servizio.

4. La copertura del PDR temporaneo di RICUNI avviene, parimenti, mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Delegato n.169/2023, tra coloro che siano in possesso di un titolo di dottorato di ricerca triennale coerente con l'ambito scientifico per il quale è bandito il concorso. Il concorso pubblico consiste in una procedura comparativa, avente ad oggetto la valutazione, da parte della Commissione Giudicatrice, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ed in un colloquio finalizzato alla discussione sui temi trattati nelle pubblicazioni e all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

5. La Commissione Giudicatrice del concorso di cui al comma 4 è composta da tre professori universitari, di cui almeno un professore ordinario in servizio, o che abbia ricoperto tale ruolo, e due professori associati in servizio, individuati nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

6. Ai fini della copertura a tempo indeterminato e della copertura a tempo determinato pluriennale dei PDR di DOCUNI – Ordinario e di DOCUNI – Associato è richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, ad esclusione del requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. A coloro che coprono a tempo indeterminato od a tempo determinato pluriennale i PDR di DOCUNI ed a coloro che ricoprono il PDR di RICUNI non si applica l'obbligo di cui all'articolo 31 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.

## **Art. 2**

### *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori)*

1. Il regime di impegno lavorativo previsto per i PDR di DOCUNI e di RICUNI è a tempo pieno oppure a tempo definito. La quantificazione delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a millecinquecento ore annue per i PDR di DOCUNI e RICUNI coperti a tempo pieno ed a settecentocinquanta ore per i PDR di DOCUNI e RICUNI coperti a tempo definito. La titolarità di PDR di DOCUNI a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

2. I titolari di PDR di DOCUNI, di seguito brevemente professori, svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente, allo svolgimento di compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di trecentocinquanta ore in regime di tempo pieno e non meno di duecentocinquanta ore in regime di tempo definito.

3. I titolari di PDR di RICUNI, di seguito brevemente ricercatori, svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente, allo svolgimento di compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di trecento ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di duecento ore in regime di tempo definito.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di impegno lavorativo, di cui al comma 1, è esercitata su domanda dell'interessato all'atto dell'assunzione in servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione. L'esercizio dell'opzione comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti sono definite con regolamento di Ateneo, che può prevedere altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

6. Nell'ambito della competenza esclusiva di UNIRSM di valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori, il Senato Accademico stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca. In caso di valutazione negativa, i professori ed i ricercatori non possono fare parte di Commissioni di Abilitazione, di Commissioni Giudicatrici di concorso e di Commissioni preposte alle valutazioni dell'attività del personale accademico ai fini della progressione di carriera e della retribuzione di risultato, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; la durata di tale inibizione è definita da Regolamento di UNIRSM adottato ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto di cui all'Allegato A al Decreto Delegato n.169/2023.

7. La copertura a tempo indeterminato o determinato pluriennale dei PDR di DOCUNI e RICUNI è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire e partecipare a società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie, ai sensi del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195 e del Regolamento di UNIRSM su spin-off e start-up, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia disposta dall'Ateneo. L'esercizio di attività libero-professionale da parte di professori e ricercatori è incompatibile con il regime di tempo pieno.

8. In deroga a quanto previsto dalla Legge 8 settembre 1967 n. 38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e successive modifiche, dalla Legge 5 settembre 2014 n.141, i professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere:

a) se in regime di tempo pieno:

- 1) liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitiche ed editoriali;
- 2) previa autorizzazione del Rettore, attività di consulenza, nonché funzioni didattiche e di ricerca, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti Pubblici e Privati, sammarinesi ed esteri, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con UNIRSM ed a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalla stessa UNIRSM;
- 3) attività didattica e di ricerca presso Ateneo od Enti di ricerca esteri, sulla base di una convenzione tra UNIRSM e l'Ateneo od Ente finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, in particolare, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui ai commi 6 e 10. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso l'Ateneo od Ente estero, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tale periodo di tempo, l'interessato non esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso UNIRSM. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi;

b) se in regime di tempo definito, oltre alle attività di cui alla lettera a):

- 1) attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto a UNIRSM;
- 2) attività didattica e di ricerca presso Ateneo od Ente di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore di UNIRSM che valuta la compatibilità di tale attività con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, l'apporto dell'interessato è valutato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso in UNIRSM.

9. I professori ed i ricercatori devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale.

10. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali è di competenza del Senato Accademico ed ha luogo secondo le previsioni di Regolamento di UNIRSM adottato ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A al Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale può essere nuovamente presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

### **Art. 3**

#### *(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)*

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati, per un periodo massimo di un anno, rinnovabile consecutivamente una sola volta, in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1, è disposto dal Rettore, sentite le strutture di afferenza del professore o ricercatore.
3. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato.
4. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'organismo di destinazione non disponga altrimenti.
5. In caso di cambiamento di sede di servizio, i professori ed i ricercatori responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi da UNIRSM conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente della ricerca.
6. I docenti e i ricercatori possono dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca richiedendo un congedo non retribuito per motivi di studio definito, "anno sabbatico". Il congedo può essere concesso per un periodo complessivo non superiore a due anni accademici non consecutivi nel corso di un decennio. L'istanza, debitamente motivata, deve essere presentata al Rettore il quale, sentite le strutture di afferenza del docente, autorizza con proprio decreto la concessione. Nel concedere tali autorizzazioni, il Rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento di UNIRSM distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che ne facciano richiesta.

### **Art. 4**

#### *(Trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)*

1. Il trattamento stipendiale associato al PDR di DOCUNI – Ordinario ed al PDR di DOCUNI – Associato coperti a tempo indeterminato o determinato pluriennale nonché il trattamento stipendiale associato al PDR di RICUNI sono definiti, rispettivamente, dagli Allegati A, B e C. Al totale annuo lordo indicato nei suddetti Allegati si aggiunge, oltre all'eventuale componente di risultato, di cui al comma 3, l'indennità di fine servizio da corrispondersi nei medesimi termini previsti per il pubblico impiego.
2. In relazione ai PDR di DOCUNI – Ordinario e di DOCUNI – Associato sono previsti sette scatti di stipendio in progressione triennale il cui riconoscimento è subordinato alla positiva valutazione prevista dall'articolo 2, comma 10. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
3. E', inoltre, prevista per i professori di cui al comma 1 che coprano a tempo pieno il PDR di DOCUNI, una componente retributiva aggiuntiva di risultato la cui misura massima annuale è determinata nell'ultima colonna delle pertinenti tabelle di cui all'Allegato A ed all'Allegato B, la cui corresponsione avviene secondo le previsioni di Regolamento di UNIRSM adottato ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A al Decreto Delegato n.169/2023.

4. Nei casi di passaggio dal PDR di DOCUNI - Associato a quello di DOCUNI - Ordinario, gli scatti stipendiali maturati sul PDR di provenienza non sono soggetti a rivalutazione con riferimento al nuovo PDR in relazione al quale la progressione stipendiale ricomincia dall'inizio. Il soggetto interessato, tuttavia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nel PDR di provenienza risulti superiore a quello iniziale del nuovo PDR, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

#### **Art. 5**

##### *(Competenza disciplinare)*

1. Le disposizioni della Legge 21 ottobre 2022 n.145 non si applicano a professori e ricercatori.
2. E' istituito presso UNIRSM un Collegio di disciplina, composto da professori in regime di tempo pieno, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito un parere conclusivo. Il Collegio di disciplina opera sulla base di apposito Regolamento adottato da UNIRSM ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A al Decreto Delegato n.169/2023 e secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste all'articolo 6, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Senato Accademico per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Senato Accademico irroga la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue qualora la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Senato Accademico. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti a fini istruttori.
8. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

#### **Art. 6**

##### *(Sanzioni disciplinari)*

1. Ai professori e ricercatori possono essere comminate, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) la censura;
  - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
  - c) la revoca;
  - d) la destituzione senza perdita del diritto a pensione ovvero assegni;
  - e) la destituzione con perdita del diritto a pensione ovvero assegni.
2. La censura è una dichiarazione di biasimo per inadempienza dei doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione. Essa è rivolta con atto scritto dal Rettore, udite le giustificazioni del professore o ricercatore. Contro tale sanzione è ammesso,

entro quindici giorni dalla ricezione, ricorso al Collegio di disciplina che si esprime sulla pratica con provvedimento contenente il parere definitivo.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) gravi violazioni dei doveri professionali e dei Codici di Condotta.

4. La sanzione disciplinare di cui al comma 1, lettera b) comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, nonché la perdita ad ogni effetto dell'anzianità di servizio per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella sanzione non può per dieci anni essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento o Direttore di Centro di Ricerca.

5. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Rettore può disporre in via cautelare, a carico del professore o ricercatore, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo il tempestivo avvio del procedimento disciplinare secondo l'iter ordinario.

#### **Art. 7**

*(Norma transitoria)*

1. Considerato che il documento di programmazione strategica triennale di UNIRSM, di seguito anche brevemente PST, redatto ed approvato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Delegato n.169/2023 e valido solo per l'anno 2023, contiene la previsione del fabbisogno scientifico di UNIRSM medesima con riferimento al PDR di DOCUNI – Associato e che è in elaborazione il nuovo PST per il triennio 2024-2027 nel quale saranno previsti, per la prima volta, i PDR di DOCUNI – Ordinario, UNIRSM procederà nell'anno 2024, anche prima dell'approvazione del PST per il triennio 2024 -2027, al reclutamento e copertura dei detti PDR di DOCUNI- Associato e di DOCUNI – Ordinario, in conformità all'articolo 1.

2. In via transitoria, il servizio prestato a titolo di professore con contratto a tempo determinato pluriennale da soggetti con rapporto di lavoro in essere con UNIRSM alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono riconosciuti integralmente nel processo di ricostruzione di carriera qualora tali professori conseguano il PDR di DOCUNI – Associato a tempo indeterminato.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto delegato decorre dalla data della sua ratifica.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2024/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*

